

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1423)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1985

Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegato disegno di legge mira a rendere più funzionale per la segreteria tecnica del piano generale dei trasporti l'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge n. 245 del 1984.

L'apporto di detti esperti si è infatti dimostrato essenziale per le funzioni istruttorie demandate alla segreteria tecnica stessa, per cui si rende necessario che gli esper-

ti in questione possano continuare a dare il loro contributo fino alla soppressione della segreteria tecnica medesima.

In particolare, il provvedimento in esame, che consta di un unico articolo, prevede l'ulteriore proroga per l'utilizzazione degli esperti fino alla soppressione della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3, terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il termine per l'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, già prorogato al 15 giugno 1985 con il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 156, è ulteriormente prorogato fino alla soppressione della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti prevista dal terzo comma del citato articolo 3.